



## RELAZIONE ISTRUTTORIA

### Nuovo statuto di SEPI

#### Premessa

Il Comune di Pisa detiene una partecipazione di nominali € 2.517.700,00 nella Società delle Entrate Pisa S.p.A. – in forma abbreviata S.E.PI. S.p.A (d'ora in avanti SEPI), società avente sede in Pisa, capitale sociale € 2.585.000,00, iscritta al Registro delle imprese di Pisa, codice fiscale 01724200504.

Il capitale sociale di SEPI è costituito da n. 258.500 azioni, del valore nominale di € 10,00 ciascuna, ed attualmente è così distribuito:

Soci	N. Azioni Possedute	Valore Nominale	% di Partecipazione
Comune di Pisa	251.770	€ 2.517.700	97,397%
Comune di Vecchiano	2.585	€ 25.850	1,000%
Comune di Santa Croce sull'Arno	2.585	€ 25.850	1,000%
Comune di Cascina	1.560	€ 15.600	0,603%
<b>TOTALE</b>	<b>258.500</b>	<b>€ 2.585.000</b>	<b>100,000%</b>

SEPI è pertanto una società totalmente in mano pubblica, controllata dal Comune di Pisa ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile.

Con Deliberazione del C.C. n. 80 del 22.12.2010 è stato approvato da parte del Comune di Pisa il mantenimento della partecipazione in SEPI ai sensi dell'art. 3, commi 27-28, della L. 244/2007, in quanto *"società strumentale in house sulla quale il Comune esercita il controllo analogo"* ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/2006.

Successivamente il Comune di Pisa, con Deliberazione del C.C. n. 56 del 29.10.2013 ad oggetto *"Atto di indirizzo per la dismissione delle partecipazioni non strategiche e per la razionalizzazione del sistema delle società partecipate"*, fra i criteri di razionalizzazione delle partecipate, ha individuato la

*"revisione degli statuti, in particolare delle società in house e delle controllate, nell'ottica di una puntuale delimitazione dell'oggetto sociale, dell'introduzione della figura dell'amministratore unico e, ove possibile, del revisore unico, del potenziamento dei sistemi di controllo e, in ogni caso, dell'adeguamento delle norme statutarie alle consistenti modificazioni del quadro normativo di riferimento che si sono verificate nel corso degli ultimi anni [...]".*

Con l'entrata in vigore dei commi 611-614, articolo 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) sono state introdotte norme in materia di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dalle pubbliche amministrazioni secondo cui, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni avviavano un processo di razionalizzazione delle società partecipate finalizzato, fra l'altro, al contenimento dei costi di funzionamento anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo. In ottemperanza a detta normativa è stato approvato il *"Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute"* (Decisione del Sindaco n. 22 del 31.03.2015).

Il Piano, fra l'altro, recitava:



*"S.E.PI. S.p.A. è parte integrante della struttura tecnico-gestionale del Comune di Pisa; essa svolge attività fondamentali per l'attuazione dei programmi amministrativi e delle politiche tributarie e tariffarie del Comune, ivi incluso il contrasto all'evasione ed all'elusione.*

*Le funzioni affidate alla società sono essenziali e strategiche per il Comune nell'attuale contesto di finanza pubblica, stanti soprattutto i positivi risultati conseguiti nella riscossione a partire dal 2005. Il mantenimento della partecipazione è indispensabile rispetto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente".*

Detto Piano individuava quale intervento di razionalizzazione per SEPI *"l'approvazione di un nuovo Statuto sociale che contenga una più puntuale disciplina rispetto alla natura strumentale della Società ed all'esercizio del controllo da parte dei soci [...]"*.

## **Il decreto legislativo 19.08.2016 n. 175**

Negli ultimi anni l'avvicinarsi di normative afferenti le società partecipate da amministrazioni pubbliche ha creato un groviglio di disposizioni sparse tra numerosi provvedimenti legislativi, talvolta in contrasto tra loro, causando anche problematiche in sede di applicazione. Con il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (TUSP), approvato con il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016, il Legislatore ha inteso dare attuazione agli artt. 16 e 18 della legge delega (L. 124/2015) e regolamentare la materia in un unico articolato provvedimento.

Per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche il TUSP prevede una serie di "tappe. Il primo passo è contenuto nell'art. 26, relativo alle disposizioni transitorie, al cui comma 1 si prevede che:

*"Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016."*

Tale disposizione è afferente alle società a controllo pubblico, ovvero, secondo la definizione di cui al punto k) dell'art. 2 del TUSP, *"le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo"* ai sensi dell'art. 2359 del codice civile; controllo che *"può sussistere quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"*.

SEPI rientra pertanto nel novero delle società sottoposte all'obbligo dell'adeguamento dello statuto secondo le previsioni normative indicate nel TUSP.

Il D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017 ha spostato al 31.07.2017 l'obbligo di adeguare gli statuti societari previsto dal citato art. 26 del D.Lgs. 175/2016.

## **Il nuovo statuto**

Sulla base di valutazioni concernenti il tipo societario, sono state a suo tempo predisposte le proposte di deliberazione consiliare id. n. 1188367 del 22.09.2015 e id. n. 1365350 del 16.12.2016 che prevedevano la trasformazione di SEPI in società a responsabilità limitata. Tali proposte non hanno avuto seguito. Sulla base delle nuove indicazioni dell'Amministrazione Comunale, è stato redatto per SEPI un schema di statuto che, introducendo i necessari aggiornamenti, mantiene invariato il tipo della "società per azioni".

Lo schema del nuovo statuto si rifà ad un modello base definito per le società strumentali dell'Ente tenendo conto delle novità introdotte dal TUSP.

I principali contenuti del nuovo statuto riguardano:





- il tipo societario, che rimane quello della società per azioni;
- la specificazione dell'oggetto sociale in modo da conformarlo al modello della società *in house* ai sensi dell'art. 16 del TUSP;
- la previsione che l'80% del fatturato della società sia effettuato a favore dei soci, come previsto dall'art. 16 del TUSP;
- l'obbligo di rispettare il codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) nelle acquisizioni di beni, servizi e lavori;
- la disciplina per il trasferimento delle azioni, con la previsione della facoltà di recesso da parte del socio;
- il divieto di possedere partecipazioni in altre società e di ricorrere a strumenti finanziari derivati;
- la disciplina del funzionamento dell'assemblea;
- la figura dell'amministratore unico quale organo amministrativo e la specificazione dei suoi poteri e delle modalità di nomina;
- l'obbligo per la società di adottare discipline interne di funzionamento (ovvero il regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi, le misure di gestione atte a prevenire la responsabilità amministrativa della società ex D.Lgs. 231/2001, il codice di comportamento del personale dipendente);
- i ruoli distinti del collegio sindacale e del revisore legale dei conti;
- la definizione delle modalità di esercizio delle funzioni di programmazione e controllo dei soci, anche attraverso il sistema informativo della società, coerentemente con quanto di recente previsto dall'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000;
- la disciplina del "controllo analogo", nel rispetto degli articoli 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016, oltre che del TUSP.

Pisa, 11 luglio 2017

Il Responsabile del procedimento  
*Dott. Alessandro Benassi*